

# Informativa sul lavoro

#### **CIRCOLARE N. 3**

Buscoldo li, 11 novembre 2022

Spett. Clienti Loro sedi

#### **FRINGE BENFFITS**

Limitatamente al **periodo d'imposta 2022**, **in deroga** a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, **non concorrono a formare il reddito** oltre che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di **euro 3.000**.

In caso di **superamento** del predetto limite, il **valore complessivo dei beni, servizi nonché le somme erogate o rimborsate** per il pagamento delle utenze domestiche **concorrono alla formazione del reddito imponibile**, compresa dunque la quota inferiore ad euro 3.000.

## BENI E SERVIZI SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000 EURO

Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 3.000 rientrano, a titolo di esempio, i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze assicurative extra professionali, ecc.

### SOMME SOGGETTE AL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000 EURO

Per quanto concerne, invece, le somme che beneficiano dell'esenzione fino a euro 3.000 si tratta di quelle erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari.

Sono, inoltre, **ricomprese** le **utenze** per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) **intestate al condominio ma ripartite fra i condomini** (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) **e quelle** per le quali, pur essendo le utenze **intestate al** proprietario dell'immobile (**locatore**), nel contratto di locazione è prevista espressamente una **forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore** (**locatario**).



A supporto dell'erogazione delle somme in oggetto, il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs. n. 196/2003) ovvero acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento).

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri. La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12.

## DESTINATARI DEL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000 EURO

Il limite di esenzione di 3.000 euro fissato per il periodo d'imposta 2022 trova applicazione nei confronti dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I fringe benefits (intesi come beni e servizi nonché somme per il pagamento delle utenze domestiche) possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

# LIMITE DI ESENZIONE E CONSEGUENZE IN CASO DI SUPERAMENTO

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a euro 3.000 andrà assoggettato a tassazione l'intero importo corrisposto, dunque, anche la quota di valore inferiore al predetto limite.

Il limite di esenzione di euro 3.000 trova applicazione con riferimento al periodo d'imposta 2022: ai fini della relativa applicazione, trova conferma il principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l'assegnazione di beni o servizi. In tema di benefits erogati mediante voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Cordiali saluti

Per Studio Salardi Dott.ssa Antonella Moselli